

Prot. 678
del 22/04/2020



TRIBUNALE DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41

LINEE GUIDA PER IL SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI

Periodo 11 maggio- 30 giugno 2020

Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge 23.2.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il D.P.C.M. 23.2.20, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6”;

Viste le circolari del Capo Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

Vista la delibera in data 5.3.2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante “Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid – 19”;

Visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.20 (prot. 8163);

Considerati gli esiti della riunione del 5 marzo 2020 con il Presidente della Sezione Civile, il Coordinatore del Settore Dibattimento Penale, il Coordinatore Ufficio Gip-Gup, i Giudici Civili e Penali, nonché



con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e i Magistrati della Procura;

Considerati altresì gli esiti della riunione con R.S.P.P. e Medico Competente, tenutasi in data 26.2.20 presso il Tribunale di Viterbo;

Sentito il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

Visto il decreto legge 17.3.2020 n.17;

Visto il decreto legge 8.4.2020 n.23;

Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.3.2020 ove sono state domandate ulteriori prescrizioni per il settore delle esecuzioni;

Considerata la peculiarità del settore relativo alle procedure concorsuali;

DISPONE

1. PROCEDURE MOBILIARI

Le udienze relative alle procedure mobiliari presso il debitore nonché relative a veicoli saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020, attese le difficoltà relative alla celebrazione degli esperimenti di vendita nel corso dell'emergenza epidemiologica.

Le udienze relative ad obblighi di fare nonché quelle relative ai procedimenti di espropriazione presso terzi, ove il debitore sia costituito a mezzo difensore, saranno celebrate mediante trattazione scritta, ai sensi del punto 2 del protocollo sottoscritto con il locale Ordine Forense in data 3.4.2020.

Considerate le peculiarità del settore esecuzioni, caratterizzato da un elevato numero di procedimenti per udienze, i G.E. sono autorizzati a ricalibrare il carico del ruolo mediante opportuni differimenti.

2. OPPOSIZIONI EX ARTT. 615, 617 E 619 C.P.C. INNANZI AL G.E.

Le udienze relative alla fase cautelare innanzi al G.E. saranno celebrate, sino al 30.6.2020, mediante trattazione scritta, ai sensi del punto 2 del protocollo sottoscritto con il locale Ordine Forense in data 3.4.2020.

3. UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

Ritenuto che l'udienza in questione non rappresenti attività connotata dai caratteri di urgenza e, considerata la difficoltà di accesso agli immobili, si procederà a rinviare le udienze fissate sino al 30 giugno 2020, a data successiva.

I **custodi** continueranno a segnalare al G.E. in via telematica eventuali problematiche **urgenti** connesse al loro incarico.

I rinvii verranno effettuati dando priorità ai fascicoli che appaiono di celere definizione. Il Giudice dell'esecuzione rinverrà parte delle udienze fissate a giugno entro dicembre 2020 mentre per le esecuzioni di maggiore complessità ovvero in cui siano emerse attività demandabili fuori udienza agli ausiliari si procederà ad incrementare le attività delegate e fuori udienza (in ossequio alle buone prassi dell'11.10.2017 del C.S.M.).

Per tali procedure, il rinvio verrà effettuato al mese di febbraio /marzo 2021. Al fine di garantire il rinvio delle udienze fissate entro il mese di giugno, il Giudice dell'esecuzione potrà riequilibrare il ruolo delle udienze fissate sino a dicembre effettuando i differimenti dei fascicoli che non appaiono di pronta soluzione ovvero dove emergono già carenze da parte degli ausiliari, al mese di febbraio /marzo 2021.

Per le medesime ragioni, sono rinviate le udienze relative alla fase di divisione endoesecutiva dinnanzi al G.E. in funzione di giudice istruttore.

1.1. CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Linee operative per le nuove istanza di conversione

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico dell'istanza con allegata la prova del versamento (presso l'Istituto Bancario operante presso il Palazzo di Giustizia) per accedere al beneficio.

Il Giudice, valutata l'ammissibilità della istanza, fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, con la precisazione che la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza resta ferma alla data del provvedimento del GE, nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

Linee operative per i versamenti delle cauzioni, delle rate e per la gestione dei depositi

Per le rate da corrispondere in base ai piani di rateizzazione già autorizzati ai sensi dell'art. 495 c.p.c. i termini allo stato sono sospesi ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 D. L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 fino all'11 maggio 2020, salvo ulteriori modifiche normative.

Si delineano di seguito le modalità operative in merito ai versamenti e alla tenuta dei libretti di deposito:

- (1). La cauzione deve essere depositata presso l'Istituto di credito in sede su apposito deposito intestato alla procedura esibendo copia della costituzione del difensore o altro atto equipollente idoneo a consentire all'istituto di credito di individuare la procedura;
- (2). copia del deposito attestante il versamento va depositata via PCT nel fascicolo digitale della procedura;

4. CUSTODE GIUDIZIARIO.

Il custode continuerà a svolgere tutte le attività che siano compatibili con modalità telematiche o da remoto, o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al Giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...) invece:

1. gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.6.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi, ferme restando le misure precauzionali della normativa emergenziale: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ordinanze sindacali); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il custode notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

2. le questioni attinenti alla gestione del cespite che non rientrano nelle eccezioni di cui al punto precedente dovranno essere gestite con modalità telematica (acquisizione documentazione, accrediti dei frutti del cespite ecc.), al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

5. VENDITE TELEMATICHE FISSATE DALL'11 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020

Il Professionista delegato potrà collegarsi con le proprie credenziali anche senza necessità di accedere alla Sala Aste Telematiche (ad esempio collegandosi dal proprio ufficio).

Il professionista provvederà alla redazione del verbale dando atto della regolarità o meno degli adempimenti preliminari (pubblicità, notifiche, avvisi, etc.). Ove gli adempimenti non siano stati correttamente effettuati, il professionista ne darà atto a verbale e provvederà a fissare una nuova udienza di vendita con medesimo prezzo base innanzi a sé in data

successiva al 30 settembre 2020 (nelle giornate di mercoledì o giovedì). Provvederà dunque, per la successiva data di udienza agli adempimenti non effettuati (es. avvisi e comunicazioni)

Ove gli adempimenti preliminari siano stati correttamente effettuati il Professionista delegato provvederà a darne atto a verbale.

Completata tale fase preliminare, il Professionista provvederà a fissare un nuovo esperimento di vendita a data successiva al 30 settembre 2020 con medesimo prezzo base (nelle giornate di mercoledì e giovedì) dando atto della necessità di disporre il rinvio poiché a causa della sospensione disposta dal D. L. 17 marzo 2020 n. 18 come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 sono stati prorogati i termini per il deposito delle offerte.

A questo punto:

- 1) in caso di assenza di offerte, la vendita sarà fissata allo stesso prezzo ;
- 2) in caso di offerte:
 - a) il Professionista provvederà mediante il sistema di gestione delle cauzioni predisposto dalla Banca Lazio Nord all'abbinamento dei versamenti delle cauzioni alle rispettive procedure;
 - b) provvederà a fissare un nuovo esperimento di vendita allo stesso prezzo base in virtù del disposto del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, a data successiva al 30 settembre 2020, restituendo le cauzioni già versate con riferimento all'esperimento di vendita ante 30 giugno 2020 ed abbinate alla procedura esecutiva ai sensi della precedente lettera a);
 - c) avviserà gli offerenti della necessità di ripresentare una nuova offerta ove intendano nuovamente partecipare all'esperimento di vendita.

Ogni qualvolta per l'esperimento di vendita sia già stata effettuata la pubblicità il professionista delegato provvederà a richiedere al ceto creditorio il versamento di:

- i) ulteriori euro 700,00 quale del fondo spese per lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari della sezione DISCIPLINA DELLE PUBBLICITA' DELLE VENDITE, diversi dal Portale delle Vendite Pubbliche dell'ordinanza di vendita (come già previsto dall'ordinanza di vendita per ogni singolo esperimento di vendita e con analoga tempistica per il relativo versamento);

ii) euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche per l'esperimento di vendita fissato a seguito del rinvio, da versarsi almeno 60 giorni prima del relativo esperimento di vendita.

I Professionisti inseriranno nel verbale le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti.

I Professionisti provvederanno a depositare i verbali con modalità telematiche.

Si richiamano inoltre i professionisti all'obbligo di depositare le relazioni periodiche nonché il rendiconto in qualità di custodi.

6. VENDITE NON TELEMATICHE FISSATE DAL 28 MAGGIO 2020.

A parziale modifica del proprio provvedimento del 16.3.2020, i Professionisti delegati provvederanno al rinvio delle vendite fissate sino al 30.6.2020 con le modalità di cui ai precedenti provvedimenti presidenziali già adottati.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE CALENDARIZZATI APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

In considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., dopo il periodo di sospensione fissato fino all'11 maggio 2020, il G.E. provvederà ad emettere un decreto con il quale dispone che le parti assistite dal difensore non compaiano all'udienza, nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art.597 c.p.c.. L'udienza sarà dunque celebrata dal G.O.P. a ciò tabellarmente delegato senza la presenza delle parti ovvero con la presenza del solo debitore non assistito da difensore.

Nel caso invece in cui le parti intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro sette giorni prima dell'udienza già fissata; in tal caso, il G.E. calendarizzerà l'udienza innanzi al G.O.P. a dopo il 30 giugno 2020.

8. UDIENZE PRE-FALLIMENTARI

A. LE PRE-FALLIMENTARI DEPOSITATE DOPO IL 9.3.2020

Il D.L. 8.4.2020 n. 23 ha sancito la IMPROCEDIBILITA' delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020. Pertanto le stesse verranno d'ufficio enucleate dal giudice relatore al fine di sottoporle al primo collegio utile per la declaratoria di improcedibilità da parte del collegio.

UNICA ECCEZIONE, che l'istanza promani dal Pubblico Ministero e questi chieda l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.f.. In tal caso l'istanza è procedibile.

B. LE PRE-FALLIMENTARI DEPOSITATE PRIMA DEL 9.03.2020

A contrario, rispetto al tenore del citato art. 10 del D.L. n.23/2020, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 debbono ritenersi perfettamente procedibili. Quindi può essere richiamato quanto precisato in precedenza nel proprio provvedimento del 6.3.2020 circa la non necessaria urgenza delle procedure pre-fallimentari. In assenza di specifiche situazioni di urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando, eventualità che non può che essere segnalata dal ricorrente:

- le pre-fallimentari saranno rinviate dopo il 30 giugno 2020 ove il debitore non sia costituito;
- le pre-fallimentari ove il debitore sia già costituito potranno, compatibilmente con il carico del ruolo, essere celebrate sino al 30.6.2020 mediante trattazione scritta ai sensi del punto 2 del protocollo sottoscritto con il locale ordine forense in data 3.4.2020.

C. LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PRE-FALLIMENTARI URGENTI

Per le udienze pre-fallimentari che si devono invece celebrare, in quanto astrattamente procedibili ed urgenti, le stesse saranno celebrate da remoto secondo il protocollo sottoscritto con il locale ordine forense in data 3.4.2020 utilizzando la postazione per il collegamento da remoto predisposta presso la cancelleria per consentire al debitore non assistito dal difensore di partecipare all'udienza.

9. ADUNANZE DEI CREDITORI NEI CONCORDATI PREVENTIVI

Il deposito della relazione ex art. 172 l. fall. costituisce un atto processuale. Pertanto, anche il suo deposito è differito in applicazione della sospensione dei termini sino all'11.5.2020, a meno che tutta la procedura non venga dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti. Il periodo di sospensione degli atti processuali ha avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020) e perdurerà sino al 11.5.2020.

Successivamente il termine per il deposito della relazione continuerà a decorrere.

Conseguentemente, se la relazione ex art. 172 l. fall. è prorogata di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) è evidente che l'adunanza deve essere differita quantomeno dello stesso lasso di tempo.

Considerata altresì la particolare situazione emergenziale che potrebbe aver inciso sulla fattibilità dei piani di concordato depositati prima della epidemia in corso appare opportuno che il G.D. differisca le udienze relative alle adunanze dei creditori a data successiva al 15.9.2020 (considerando che in assenza di istanza di fallimento il procedimento di concordato è soggetto alla sospensione feriale).

Analoghe considerazioni debbono applicarsi alle procedure per la omologa degli accordi di ristrutturazione.

10. ESAME DELLO STATO PASSIVO NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

La necessità di assicurare il c.d. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori, rende molto complesso svolgere l'udienza senza creare assembramenti e nello stesso tempo utilizzando i software da remoto con video-udienza e stanza virtuale. Lo svolgimento di numerosi esperimenti ha dimostrato che già nelle udienze civili ordinarie caratterizzate da due parti di regola, l'udienza in stanza virtuale produce una dilatazione dei tempi rilevantissima, che postula dei numeri di udienze che non sono compatibili con lo svolgimento l'esame dello stato passivo.

Considerato che tali procedimenti sono soggetti alla sospensione feriale e che appare maggiormente proficuo concentrare nel mese di luglio i rendiconti (trattandosi di attività che indide sui riparti) il G.D. è autorizzato a differire le udienze fissate sino al 30.6.2020 a data successiva al 30.9.2020.

11. RENDICONTI

Nelle udienze di approvazione del rendiconto il fallito ha diritto di partecipare senza l'assistenza di un difensore. Per tale ragione, stante l'impossibilità di trattazione scritta o da remoto, le udienze fissate sino al 30.6.2020 saranno rinviate al mese di luglio.

12. UDIENZE PER L'ESTINZIONE DELLE PROCEDURE IMMOBILIARI

Le udienze già fissate sino al 30.6.2020 innanzi alla dott.ssa Teofili per l'estinzione delle relative procedure immobiliari:

- Ove il debitore esecutato sia costituito, potranno essere celebrate mediante trattazione scritta ai sensi del punto 2 del protocollo sottoscritto con il locale ordine forense in data 3.4.2020;

- Ove il debitore esecutato non sia costituito, saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020.

13. COLLEGAMENTI TELEMATICI

E' sospeso il colloquio con gli ausiliari del GE/GD fino a diversa disposizione.

Si invitano gli ausiliari già nominati al massimo utilizzo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione delle urgenze.

In considerazione della evidente eccezionalità delle misure adottate, si pregano tutti i destinatari del presente protocollo di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombeni loro assegnati.

Manda al G.E./ G.D., ai G.O.P. assegnati alle esecuzioni, all'ordine degli avvocati, ai Custodi e Professionisti delegati ed ai gestori nominati per le aste telematiche nonché alla Banca Lazio Nord per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi a tutti i Giudici civili e Got, al Presidente Ordine Avvocati Viterbo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, al Dirigente Amministrativo, e alle competenti cancellerie, e si dispone l'inserimento sul Sito Web del Tribunale.

Viterbo, 20.4.2020

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Maria Rosaria Covelli



